
Libri e registri contabili 2016: qual è il termine per la stampa?

Data Articolo: 02 Novembre 2017

Autore Articolo: Nicolò Cipriani

Le norme civili e fiscali obbligano i soggetti economici alla tenuta e alla stampa o conservazione elettronica dei **libri e registri contabili**. Il termine per la gestione di questo adempimento è collegato al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del relativo periodo d'imposta. Chiariamo quindi quali sono le scadenze per l'anno in corso.

La proroga dell'invio dei modelli dichiarativi dal 2 al **31 ottobre 2017** disposta dal DPCM del 26 luglio 2017 ha spostato in avanti una serie di termini collegati a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP. È stato così possibile beneficiare del termine lungo anche per presentare la dichiarazione:

- **correttiva nei termini** per quanto concerne l'annualità 2016;
- **omessa per l'annualità 2015** (mancata presentazione entro il 29 dicembre 2016, vale a dire entro 90 giorni dalla scadenza del termine) in modo da beneficiare della riduzione delle sanzioni.

Scadrà il **29 gennaio 2018**, invece, il termine per la presentazione della dichiarazione tardiva per l'anno 2016 posto che i 90 giorni decorrono dal 31 ottobre 2017. Oltre tale data la dichiarazione verrà considerata omessa.

Non trattandosi di un termine di tolleranza ma di una proroga a tutti gli effetti, l'intervento del DPCM 26 luglio 2017 determina anche lo "slittamento" del termine per le formalità relative alle **scritture contabili**. Ne deriva che i contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili dovranno entro il **31 gennaio 2018** (tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione del relativo periodo d'imposta) procedere con le stampe o la conservazione elettronica dei libri e registri obbligatori.

L'adempimento della **corretta tenuta dei libri e registri** entro il 31 gennaio 2018 riguarderà:

- la compilazione del registro dei **beni ammortizzabili**;
- le annotazioni da parte delle imprese in **contabilità semplificata sui registri IVA** le annotazioni, ai sensi del DM 2 maggio 89:

- dei componenti rilevanti ai fini della determinazione del reddito (es. ammortamenti, accantonamenti di quiescenza e previdenza, plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze, sopravvenienze passive, oneri di utilità sociale, ratei e risconti, fatture da emettere e da ricevere, ecc.);
- del valore delle rimanenze.
- la **stampa su carta** dei registri contabili (art. 7 comma 4-ter del DL 357/94);
- la conclusione della procedura di **conservazione sostitutiva** dei documenti informatici rilevanti ai fini fiscali (DM 17 giugno 2014);
- la **redazione e sottoscrizione dell'inventario** (artt. 2217 c.c. e 15 del DPR 600/73).

È da ritenersi superata l'incertezza legata al termine per la stampa dei **registri IVA** che, per via dell'anticipo della dichiarazione IVA al 28 febbraio 2017, si riteneva potesse essere lo scorso 31 maggio con la conseguenza di un doppio termine: uno per i registri IVA (31 maggio) e l'altro per gli altri libri e registri obbligatori (31 gennaio 2018).

Infatti dalla ricostruzione normativa e dalla prassi dell'Agenzia emerge quanto segue:

- la norma di riferimento è rappresentata dall'articolo 7, comma 4-ter, del D.L. 357/1994 il quale prevede che: *"A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi ..."*;
- il termine è stato introdotto nel 2000 ad opera dell'articolo 3, comma 4 della Legge 342 che ha sostituito la parola "corrente", contenuta nel comma 4-ter D.L. 357/1994, con le parole "per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali". È stato proprio il riferimento alle dichiarazioni annuali senza ulteriori specificazioni a generare incertezze tra gli operatori;
- la **46/E del 10 aprile 2017** dell'Agenzia delle Entrate, in maniera del tutto condivisibile, ha chiarito che il **terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali** deve riferirsi a quello relativo alla presentazione dei redditi.

Il termine finale del **31 gennaio 2018** per la stampa dei libri e registri contabili, in una logica di uniformità e semplificazione, deve essere osservato anche per la conclusione della procedura di conservazione sostitutiva dei documenti rilevanti ai fini IVA.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN